

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di San Vito Chietino

(CHIETI)

**Testo del Regolamento approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 4 del 22.01.2010.**

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
ART. 3 – PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	5
ART. 4 – DEFINIZIONI.....	6
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI	8
ART. 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	11
ART. 8 - TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI	12
Capitolo 2: GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ D'EROGAZIONE DEI SERVIZI	14
ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO	14
ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA	14
ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	14
Capitolo 3: RACCOLTA INDIFFERENZIATA	15
ART. 12 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	15
ART. 13 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	16
ART. 14 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	17
ART. 15 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	18
Capitolo 4: RACCOLTA DIFFERENZIATA	19
ART. 16 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE.....	19
ART. 17 – STAZIONE ECOLOGICA	19
ART. 18 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	20
ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI.....	20

ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA	20
ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	21
ART. 22- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	22
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	22
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	22
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E FARMACI SCADUTI	23
ART. 26 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	24
ART. 27 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	25
ART. 28 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	25
ART. 29 - SPAZZAMENTO STRADALE.....	26
ART. 30 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	26
ART. 31 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI	27
ART. 32 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	28
ART. 33 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	28
ART. 34 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	28
ART. 35 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	29
ART. 36 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI ITINERANTI	29
ART. 37 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	29
ART. 38 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI	30
ART. 39 - SGOMBERO NEVE.....	30
ART. 40 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	30
ART. 41 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE	31
ART. 42 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	32
ART. 43- CONTROLLI.....	32
ART. 44 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	32

ART. 45 - SANZIONI32

Capitolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

Il regolamento, redatto ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., è tra l'altro indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali e provinciali.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Dove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano a:

- a) raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, nel perimetro urbano;
- b) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- c) raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- d) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale (es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi, ecc);
- e) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- f) spazzamento stradale;
- g) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.

ART. 3 – PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, nel contribuire finanziariamente, mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati secondo le disposizioni di legge e tra l'altro, osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche) e gli organismi viventi;
- salvaguardare fauna e flora e impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;

- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali e, secondariamente, energetiche che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 4 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
- **CONFERIMENTO:** la modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore.
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposita stazione ecologica.
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti.
- **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e inoltre sulle rive dei torrenti.
- **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo.
- **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
- **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei rifiuti.
- **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale dei rifiuti in appositi impianti sul suolo o nel suolo.
- **RIFIUTI DOMESTICI:** rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- **FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO:** i materiali il cui contenuto di umidità non superi il 10% in peso.

- **FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
- **RIFIUTO SECCO RICICLABILE:** la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
- **VETRO:** i recipienti di vetro, di qualunque colore, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- **LATTINE:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio e banda stagnata utilizzati per il contenimento delle bevande.
- **BARATTOLI O SCATOLAME:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- **CARTA:** comprendono i giornali, le riviste, i libri, la carta, utilizzata da uffici sia privati che pubblici, il tetrapak ed il cartone. Sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, ecc.).
- **PLASTICA:** si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI l'8 luglio 1999 e rinnovato, nel dicembre 2008.
- **RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI:** gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- **RIFIUTI INGOMBRANTI:** beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (es. materassi), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- **BENI DUREVOLI:** si intendono i beni di cui all' ex art. 44 del D. Lgs n° 22 del 05.02. 1997 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.
- **SPAZZATURA STRADALE:** i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria: la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedimento stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, il fogliame, i rami secchi, ecc.
- **MERCATALI:** i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
- **RIFIUTI CIMITERIALI:** i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (DPR 254/2003 art. 2 comma 1e) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
- **RACCOLTA DOMICILIARE:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
- **RACCOLTA SU CHIAMATA:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006, per quantità e qualità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1 lettera i) del D.Lgs n. 152/2006;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivati da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs n.152/2006.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs n.152/2006, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta del D.Lgs n.152/2006.

ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, secondo le disposizioni di cui di cui al D.Lgs n. 152/2006, articoli 195 comma 2E e 198 comma 2G e ss.mm.ii.:

CRITERI QUALITATIVI

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO *15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata);*

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone;
- 15 01 02 imballaggi in plastica;
- 15 01 03 imballaggi in legno;
- 15 01 04 imballaggi metallici;
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi;
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
- 15 01 07 imballaggi in vetro;
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile;

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

- 16 01 17 metalli ferrosi;
- 16 01 18 metalli non ferrosi;
- 16 01 19 plastica;
- 16 01 20 vetro;

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

- 17 02 01 legno;
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe);*
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone;
- 17 04 02 alluminio;
- 17 04 03 piombo;
- 17 04 04 zinco;
- 17 04 05 ferro e acciaio;
- 17 04 06 stagno;
- 17 04 07 metalli misti.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata;*
- 20 01 01 carta e cartone;
- 20 01 02 vetro;
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- 20 01 10 abbigliamento;
- 20 01 39 plastica;
- 20 01 40 metallo;
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili;
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati;
- 20 03 07 rifiuti ingombranti;

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento. Il Comune, quantifica i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche di cui all'Allegato 1 del DPR 158/99 e ss.mm.ii..

Le frazioni indifferenziate di cui al precedente paragrafo, saranno considerate rifiuti assimilati qualora non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate: Musei, biblioteche, archivi, scuole, asili nido, associazioni, luoghi di culto fino ad un massimo di 5,6 kg/mq all'anno;

- 1) Sale teatrali e cinematografiche fino ad un massimo di 4,25 kg/mq all'anno;
- 2) Autorimesse, magazzini senza vendita diretta fino ad un massimo di 6 kg/mq all'anno;
- 3) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi fino ad un massimo di 7,45 kg/mq all'anno;
- 4) Stabilimenti balneari, rifugi alpini fino ad un massimo di 6,6 kg/mq all'anno;
- 5) Esposizioni, autosaloni fino ad un massimo di 8 kg/mq all'anno;
- 6) Alberghi con ristorante fino ad un massimo di 14,67 kg/mq all'anno;
- 7) Alberghi senza ristorante fino ad un massimo di 11 kg/mq all'anno;
- 8) Case di cura e di riposo fino ad un massimo di 13,55 kg/mq all'anno;
- 9) Ospedali fino ad un massimo di 15,7 kg/mq all'anno;
- 10) Uffici, agenzie, studi professionali fino ad un massimo di 13,55 kg/mq all'anno;
- 11) Banche ed istituti di credito fino ad un massimo di 9 kg/mq all'anno;
- 12) Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli fino ad un massimo di 11,55 kg/mq all'anno;
- 13) Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze fino ad un massimo di 13 kg/mq all'anno;
- 14) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato fino ad un massimo di 8 kg/mq all'anno;
- 15) Banchi di mercato di beni durevoli fino ad un massimo di 14,60 kg/mq all'anno;
- 16) Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista fino ad un massimo di 13 kg/mq all'anno;
- 17) Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista fino ad un massimo di 9,34 kg/mq all'anno;
- 18) Carrozzeria, autofficina, elettrauto fino ad un massimo di 11,6 kg/mq all'anno;
- 19) Attività industriali con capannone di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) fino ad un massimo di 10 kg/mq all'anno;
- 20) Attività artigianali di produzione beni specifici fino ad un massimo di 8,6 kg/mq all'anno;
- 21) Ristoranti, trattorie, osterie, pub, pizzerie fino ad un massimo di 90 kg/mq all'anno;
- 22) Mense, birrerie, hamburgerie fino ad un massimo di 70 kg/mq all'anno;
- 23) Bar, caffè, pasticcerie fino ad un massimo di 62 kg/mq all'anno;
- 24) Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari fino ad un massimo di 25 kg/mq all'anno;
- 25) Plurilicenze alimentari e/o miste fino ad un massimo di 21,5 kg/mq all'anno;
- 26) Orto-frutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio fino ad un massimo di 98 kg/mq all'anno;
- 27) Ipermercati di generi misti fino ad un massimo di 25 kg/mq all'anno;

- 28) Banchi di mercato di generi alimentari fino ad un massimo di 61 kg/mq all'anno;
- 29) Discoteche, night club fino ad un massimo di 16 kg/mq all'anno;
- 30) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti fino ad un massimo di 10,32 kg/mq all'anno;
- 31) Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento trasformazioni agro- industriali fino ad un massimo di 20 kg/mq all'anno;

I succitati limiti quantitativi massimi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici in cui vengono svolte le attività sopra elencate.

ART. 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti sulla base dei criteri e delle norme stabiliti dalla Provincia di Chieti nel Piano Provinciale di gestione rifiuti (PPGR) e nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

La raccolta differenziata è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani.

Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle prescrizioni del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti. Ciò necessita, in relazione al sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti, sulla base delle difficoltà di accessibilità viaria allo stabile di residenza o di presenza di attività produttive dalle importanti produzioni di rifiuti.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze. Sono disposte, in funzione delle utenze e delle proprie caratteristiche di praticabilità al servizio di raccolta, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento, sostitutive della modalità di raccolta attuata mediante contenitori stradali:

- conferimento presso appositi spazi attrezzati (sistema così detto "a prossimità")
- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
- ritiro su chiamata, previo appuntamento con gli operatori;

Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni decomponibili deve avvenire mediante appositi contenitori dotati di sistema antirandagismo, nei quali il materiale viene immesso di norma in sacchetti biodegradabili.

Il ritiro a domicilio (raccolta "porta a porta") consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati. Il conferimento da parte degli utenti avviene presso spazi condominiali attrezzati e mediante deposito dei rifiuti su suolo pubblico nelle immediate vicinanze della residenza. La raccolta avviene in base a frequenze di passaggio calcolate in relazione alle quantità prodotte (medie o personalizzate). Tale metodo consente, rispetto agli altri sistemi, la raccolta e il recupero di notevoli quantità di materiale ed un controllo qualitativo pressoché immediato dei conferimenti.

Il ritiro su chiamata è utilizzabile per rifiuti ingombranti e per gli scarti verdi.

Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio. La società incaricata dall'Amministrazione Comunale assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

I punti di conferimento “a prossimità” hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali per quelle utenze che, per difficoltà oggettive, non possono essere serviti con il “porta a porta”.

Le piattaforme di conferimento, nel momento in cui verranno create, avranno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di anticipare e consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.

Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso in priorità alla stessa raccolta differenziata. Questa prassi consiste nell’effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell’orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore (composter) in plastica o altro materiale. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L’Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all’utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore.

Devono essere attivate azioni nell’ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 8 - TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

Il Comune, mediante il gestore del servizio, effettua obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5.

Il Comune individua i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata e i conferimenti separati:

- Vetro;
- Carta ed imballaggi in carta e cartone;
- Contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
- Frazione organica;
- Pile e batterie;
- Farmaci scaduti;

- Imballaggi e materiali in legno (conferimento diretto, quando sarà attivata la stazione di conferimento);
- Metalli (conferimento diretto, quando sarà attivata la stazione di conferimento);
- Frazione verde;
- Scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse (conferimento diretto, quando sarà attivata la stazione di conferimento);
- Beni durevoli e rifiuti ingombranti (conferimento diretto, quando sarà attivata la stazione di conferimento);
- Materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni e provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche (conferimento diretto, quando sarà attivata la stazione di conferimento);
- Altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale o che presentano problemi nella fase di raccolta.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

Capitolo 2: GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ D'EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO

Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA

Il servizio è garantito in tutto il territorio comunale. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Pertanto l'Amministrazione Comunale provvede a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare e di ritiro su chiamata con mezzi mobili di raccolta e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazione ecologica o aree di prossimità per rifiuti;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

Capitolo 3: RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 12 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 7, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concordare con i proprietari o gli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. Nel caso in cui l'esposizione dei contenitori su suolo pubblico non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato nonché periodicamente lavati dai proprietari delle abitazioni o da incaricati degli amministratori degli immobili. Generalmente, salvo casi particolari preventivamente comunicati e concordati tra le parti, l'esposizione all'esterno nei giorni e negli orari definiti deve avvenire a cura dei proprietari o da incaricati degli Amministratori degli stabili. I contenitori devono permanere all'esterno possibilmente solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari comunicati.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nel caso di posizionamento a bordo strada (caso del sistema a prossimità) i contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani saranno dotati di serratura, apribile dagli utenti autorizzati all'uso mediante apposita chiave fornita dal gestore del servizio.

Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Per quanto riguarda il Codice della strada, vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- entro la distanza di visibilità (minimo di circa metri 2), tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso i parcheggi destinati ai portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici e di trasporto.
- nei centri abitati, in caso di collocazione su marciapiede, deve essere garantita una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
- nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari condizioni geometriche della strada, deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza il più lontano possibile dalle finestre. Nei casi in cui ciò non fosse logisticamente possibile si deve comunque garantire una distanza di circa metri 5 dalle finestre più vicine. Va inoltre possibilmente rispettata una distanza di circa metri 15 rispetto ad ingressi di farmacie e di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie,

gelaterie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e rispetto a ingressi e/o finestre delle rispettive cucine o, comunque, dei rispettivi locali di lavorazione degli alimenti.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

È vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale motivata richiesta, in caso di necessità di spostamento prolungato nel tempo.

Per il regolare svolgimento del servizio sono, inoltre, da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (es. strade senza sbocco o non pavimentate).

Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

ART. 13 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire la gestione del rifiuto e l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale; è vietata pertanto l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. sacchetti, in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica, ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati. L'Amministrazione Comunale, con propria disposizione, disporrà fasce orarie per il conferimento dei rifiuti.

È vietato, altresì, immettere nei contenitori e sacchi o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non rientranti tra quelle interessate alla raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

È vietato l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal gestore del servizio.

È vietata la cernita dei rifiuti nei contenitori.

È vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

È altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

È inoltre vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

È vietato, nel caso dei contenitori stradali, per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei sacchi, nei cassonetti e nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti ordinari, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei sacchi e nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti chiusi all'interno di sacchi, non eccessivamente voluminosi e pesanti e nei contenitori inseriti nei sacchi viola trasparenti previsti a riceverli. Eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei sacchi e nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.

ART. 14 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

In sede di definizione dell'organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si è riservata e si riserverà, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da

minimizzare le emissioni e da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme vigenti in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

ART. 15 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

Lo stazionamento dei rifiuti, effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite e che la sosta non superi un termine temporale congruo. È vietato lo stazionamento per oltre 48 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

Capitolo 4: RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 16 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi di igiene urbana finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio di cui all'art. 6, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, secondo le opzioni di cui al precedente art. 7, e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale. Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17 – STAZIONE ECOLOGICA

Alla sua eventuale realizzazione, la stazione ecologica, così come definita nella L.R. n. 45/2007, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Presso la stazione ecologica, sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole, ecc., per i soli rifiuti assimilati agli urbani, conferiscono gratuitamente le varie tipologie di materiali.

La stazione ecologica deve essere dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei. I materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

La stazione ecologica deve essere recintata e presidiata da personale in servizio (almeno una unità) che ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e con gli utenti che conferiscono i materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti, richiedendone di volta in volta il documento d'identità ai fini di verificarne la residenza. Nella stazione ecologica è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, in conformità a specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione ecologica o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale. È cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della stazione ecologica, effettuare servizi di vigilanza al fine di evitare conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

Il soggetto gestore della piattaforma ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati.

Annualmente il soggetto titolare della gestione della stazione ecologica, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

La consegna presso le stazione ecologica è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che rientrano nei parametri di quantità riportati nell'art. 6.

ART. 18 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui al precedente art. 14 per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.

ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento, ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

I rifiuti ingombranti, in attesa dell'attivazione della stazione ecologica, possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta con modalità domiciliare, previa prenotazione.

Nel caso di conferimento alla apposita piattaforma e ai servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 17.

È vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori, ecc. .

Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (Legge 549/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente-) e di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono, è da prevedere l'aspirazione, presso specifiche aree attrezzate o presso centri autorizzati di demolizione (D.M. del 20/09/2002 del Ministero dell'ambiente - allegato 1 - Caratteristiche e norme tecniche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dalle apparecchiature fuori uso), del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti (fluido frigorifero). In ogni caso deve successivamente essere garantita, presso centri autorizzati di demolizione, la successiva operazione di recupero del CFC espandente.

ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, carta sfusa e tetrapak ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene prevalentemente con raccolte domiciliari con frequenze di prelievo definite con apposito quadro tecnico/operativo da approvare con specifico provvedimento.

La raccolta domiciliare (porta a porta) riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici a bordo strada in orari e con modalità predefinita mentre i contenitori devono di norma essere detenuti su aree private o presso spazi condominiali.

Per la carta proveniente dall'utenza domestica dovranno essere utilizzati i sacchi trasparenti forniti in abbinamento ai trespoli porta sacco e ai contenitori in plastica domiciliari da 40 lt che verranno forniti in comodato d'uso. Per le utenze economiche e strutture pubbliche verranno forniti cassonetti da 240 lt e da 600 lt con chiavi di apertura che vanno esposti nei giorni di raccolta e negli orari che verranno indicati all'avvio del servizio.

I sacchi trasparenti, i pacchi di imballi in cartone, i cassonetti da 240 lt e da 600 lt dovranno essere esposti all'esterno dell'area di proprietà a cura dei proprietari o da incaricati dell'Amministratore del condominio solo nei giorni previsti e negli orari indicati per la raccolta.

Gli stessi non dovranno permanere all'esterno se non per il tempo necessario per le operazioni di raccolta. Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il/i gestore/i del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

La raccolta differenziata del vetro avviene prevalentemente con raccolte domiciliari con frequenze di prelievo definite con apposito quadro tecnico/operativo da approvare con specifico provvedimento.

La raccolta domiciliare (porta a porta) riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici a bordo strada in orari e con modalità predefinita mentre i contenitori devono di norma essere detenuti su aree private o presso spazi condominiali.

È a carico delle utenze domestiche la pulizia e il lavaggio dei contenitori da 25 lt consegnati ai singoli utenti. È a carico del gestore del servizio il lavaggio dei cassonetti da 120 e 240 lt con frequenza mensile nel periodo estivo (giugno-settembre) e una volta ogni due mesi nel restante periodo (ottobre-maggio).

È VIETATO CONFERIRE VETRO RETINATO, VETRO OPALE, CRISTALLI, LAMPADINE, SPECCHI, SCHERMI DI TELEVISORI, MONITOR. È VIETATO AI GESTORI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI CHE SOMMINISTRANO BEVANDE CONFERIRE IL VETRO NEI CONTENITORI PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma riutilizzabili, sarà previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, alla realizzazione della stazione ecologica. Nel frattempo tale tipologia di rifiuti dovrà essere conferita a carico degli utenti che la producono al servizio di raccolta degli ingombranti.

Come indicato in precedenza per le utenze costituite da esercizi pubblici e/o grandi produttori di vetro e nei condomini è prevista la raccolta tramite contenitori dedicati consegnati in comodato d'uso che dovranno essere posizionati su aree private e collocati all'esterno solo nel giorno e negli orari fissati per la raccolta.

ART. 22- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (bottiglie, flaconi, film, shopper, vaschette, barattoli, scatole), purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene per le utenze domestiche e per le piccole attività commerciali ed artigianali tramite sistemi di conferimento con sacchi gialli trasparenti e con frequenze di prelievo definite con apposito quadro tecnico/operativo da approvare con specifico provvedimento.

I sacchi gialli trasparenti vanno esposti a bordo strada davanti alla propria abitazione in orari e con modalità predefinita, quindi secondo le procedure precedentemente viste per le altre frazioni.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private e di attività economiche e strutture pubbliche viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante raccolta porta a porta, previa richiesta di ritiro effettuata dall'utente telefonicamente al numero telefonico dedicato;
- mediante l'autocompostaggio.

Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc. .

È vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

In ogni caso, per il target di utenza potenzialmente interessato, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti. Altresì è vietata la combustione della frazione verde.

La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici.

La frazione verde è raccolta a domicilio con periodicità mensile dal mese di novembre fino a febbraio, mentre nei restanti mesi (da marzo a settembre) ha frequenza mensile. Ad ogni utente, che ne farà richiesta, verranno consegnati uno o più sacchi in iuta o contenitori da 240 lt in cui inserire la frazione verde e che verranno esposti nel giorno di raccolta. Le ramaglie dovranno essere ridotte di volume ed esposte in fascine movimentabili dagli operatori addetti alla raccolta, con un peso non superiore ai 15 kg. La richiesta del servizio di raccolta a domicilio dovrà essere richiesto dai singoli utenti all'avvio del servizio per poter organizzare un servizio ottimale di raccolta.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal restante rifiuto.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;

- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, selfservice, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge regionale n. 22/2007; Legge 748/84 e ss.mm.ii.), da soli o in miscela per un co-compostaggio.

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D. Lgs. 508/92.

Le frequenze di prelievo sono definite con apposito quadro tecnico/operativo da approvare con specifico provvedimento.

La raccolta è effettuata mediante l'utilizzo di due contenitori, uno per la raccolta interna da 10 lt (utenze domestiche) e uno per l'esposizione della frazione organica da 25 o da 120 lt (utenze residenti in condomini). La raccolta avverrà con sacchi biodegradabili, certificati "OK COMPOST".

I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato nonché periodicamente lavati (con le modalità indicate nel sopraccitato art. 22) dai proprietari delle abitazioni o da incaricati degli amministratori degli immobili. I contenitori devono permanere all'esterno possibilmente solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari comunicati.

Le utenze grandi produttrici di organico e in particolare ristoranti, bar, pizzerie, mense aziendali, negozi di ortofrutta, fiorai, mense scolastiche vengono servite con modalità di tipo domiciliare mediante la consegna ad ogni produttore di uno (o più contenitori) da 120 Lt., dedicati a tale raccolta, che dovranno essere posizionati all'esterno nei giorni di raccolta.

È vietato utilizzare sacchetti di contenimento diversi da quelli indicati dall'Amministrazione Comunale o conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dall'Ente gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E FARMACI SCADUTI

In relazione a quanto previsto nell'art. 4, comma 1 del D.M. 194/2003, le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 2 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore di raccolta verrà fornito dall'Amministrazione Comunale deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

La raccolta e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori presso i punti raccolta attivati è a carico dell'Amministrazione Comunale.

È vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 2 del D.M. 194/2003 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

All'attivazione della stazione ecologica sarà attivato anche un punto raccolta delle pile e accumulatori usati presso tale struttura.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata. È vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

L'Appaltatore, dovrà provvedere alla vuotatura dei contenitori per pile e farmaci almeno con frequenza mensile.

ART. 26 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo e gestione.

La pratica dell'autocompostaggio è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari. L'attivazione di tale pratica sarà regolata, nelle aree densamente abitate da apposito regolamento, altresì nelle aree esterne tale pratica è da subito attuabile da parte delle singole utenze.

È ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali, ecc.

Capitolo 5: ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 27 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

ART. 28 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- a) definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- c) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità dei materiali raccolti;
- d) promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 152/2006, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione pubblica. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;

- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Più in particolare:

- 1) per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- 2) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, l'Amministrazione Comunale provvede, con squadre appositamente comandate dal gestore, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di larve di insetto;
- 3) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, e al loro periodico svuotamento. È fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- 4) per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite modalità convenzionate, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.

ART. 29 - SPAZZAMENTO STRADALE

Per il servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede a adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

ART. 30 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (es. zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere.

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al precedente capoverso.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero (sostanzialmente resti metallici di casse) o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Nel caso di avvio in discarica degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

ART. 31 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Decreto stesso.

Capitolo 6: OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 32 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata, devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni e/o cattivi odori.

Gli eventuali cassonetti posizionati a bordo strada potranno essere provvisti di serratura che dovrà essere richiusa perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti da parte dell'utente che li utilizza.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

È vietato conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale (C.C. 20/08).

ART. 33 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

ART. 34 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse, ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 7, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, nonché di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della

manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il/i gestore/ del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 35 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti. Il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 36 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI ITINERANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare, in tale clausola, saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 37 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono separare per tipologia i rifiuti conferiti negli appositi sacchi e contenitori che verranno forniti dall'Amministrazione Comunale. La successiva pulizia stradale delle aree mercatali avverrà da parte del gestore del servizio, su un turno pomeridiano alla chiusura del mercato. Lo stesso dovrà provvedere alla raccolta dei materiali precedentemente separati dai

concessionari ed occupanti, prestando attenzione all'osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 38 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche se da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 39 - SGOMBERO NEVE

In caso di nevicata il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus, ecc.

È fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, il palamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

ART. 40 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità. I rifiuti devono essere immessi negli appositi sacchi per i rifiuti indifferenziati o sacchi e contenitori per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione Comunale o conferiti ai servizi di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

È vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

ART. 41 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

Ai fini del presente articolo vengono individuate cinque distinte situazioni:

- 1) Scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale;
- 2) Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
- 3) Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
- 4) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
- 5) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

Per le procedure operative ed amministrative al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, si attua quanto previsto dal D. Lgs n.152/2006.

Capitolo 7: NORME FINALI

ART. 42 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto era annunciato dall'art. 13 del D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 43- CONTROLLI

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della polizia municipale e dagli addetti dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 44 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 45 - SANZIONI

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, si fa rinvio alla Legge n. 689/81 nel testo attualmente vigente.

Pertanto le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare:

A) chiunque immetta nei sacchi e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati:

- 1) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- 2) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- 3) rifiuti urbani pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
 - ❖ da € 100,00 a € 300,00.

- B) Chiunque incenda i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 50,00 a € 200,00.
- C) Chiunque immetta nei sacchi e contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 50,00 a € 200,00.
- D) Chiunque effettui cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, ovvero presso la stazione ecologica e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 25,00 a € 100,00.
- E) Chiunque usi impropriamente i sacchi e contenitori forniti in comodato d’uso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 50,00 a € 200,00.
- F) Chiunque immetta nei sacchi e contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti che non sono stati prodotti nel territorio comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 50,00 a € 400,00 (C.C. 20/08).
- G) Chiunque danneggi in alcun modo i contenitori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 50,00 a € 400,00.
- H) Chiunque non provveda a ritirare entro il giorno nel quale è stata effettuata la raccolta i contenitori domiciliari è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 25,00 a € 200,00.
- I) Chiunque esponga i contenitori e i sacchi per la raccolta differenziata o residua in giorni od orari diversi da quelli previsti per la raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 25,00 a € 200,00.
- J) Chiunque conferisca gli scarti verdi in sacchi di peso superiore ai 15 kg. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 25,00 a € 200,00.
- K) Chiunque esegua scritte sui sacchi e contenitori predisposti dal Comune o affigga su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 25,00 a € 200,00.
- L) Chiunque tagli o danneggi le serpentine dei frigoriferi, congelatori, ecc. , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 50,00 a € 200,00.
- M) Chiunque imbratti il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 25,00 a € 200,00.
- N) Chiunque conferisca tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 25,00 a € 200,00.
- O) Chiunque imbratti il suolo pubblico e ad uso pubblico con escrementi di animali è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 50,00 a € 500,00

- P) Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 35 inerente le manifestazioni pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 50,00 a € 400,00.
- Q) Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 36 in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 25,00 a € 200,00.
- R) Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 37 in merito alla pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 50,00 a € 400,00.
- S) Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 38 in merito alla pulizia delle aree mercati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 50,00 a € 300,00.
- T) Per altre violazioni al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
❖ da € 25,00 a € 200,00.

